



Comune di Borgoratto Mormorolo

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **undici** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **venticinque** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Molinari Fabio - Presidente	Sì
2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. Zani Giuseppe - Consigliere	Sì
4. Saviotti Flavio - Consigliere	Sì
5. Rebollini Raffaella - Consigliere	Sì
6. Bardini Sara - Consigliere	Sì
7. Defilippi Cristina - Consigliere	Sì
8. Feline Vincenzo - Consigliere	No
9. Repossi Alessandro - Consigliere	No
10. Amisano Paola - Consigliere	Sì
11. Siena Arnaldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott Daniele Bellomo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Molinari Fabio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli Enti locali è stato prorogato al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **TASI**
 - è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest'ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;
 - è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
 - è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;*

VISTO, in tal senso, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

VISTA la deliberazione di C.C. del 25/05/2015 n. 15, con cui sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2016 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30/04/2014 n. 10 e aggiornato con deliberazione del C.C. del 28/07/2015 n. 21 e riservata l'introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, per adattare il regolamento alle modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi €
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza stradale "viabilità e infrastrutture stradali"	28.401,00

Verde pubblico, tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.051,00
Tutela del patrimonio, degli edifici ed aree comunali "gestione beni demaniali e patrimoniali"	2.351,00
Servizi alla persona "interventi per le famiglie"	2.757,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune in quanto non disponibile la riduzione per mobilità ex Ages (art. 7 c. 31 Sexies, D.L. 78/2010);

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota base	2 per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. do cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati classificati in cat. D, fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	2 per mille

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione alla TASI:

TASI	Acconto	Saldo
	16 giugno	16 dicembre

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota base	2 per mille
Immobili non produttivi ai sensi dell'art. 43 del T.U. do cui al DPR 917/86, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili locati classificati in cat. D, fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (comprese aree edificabili)	2 per mille

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2016 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.



COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTI TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Borgoratto Mormorolo, lì 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Daniele Bellomo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Borgoratto Mormorolo, lì 11/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Daniele Bellomo

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Molinari Fabio

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 118 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2016 al 12/05/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgoratto Mormorolo, li 27/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 11-apr-2016

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgoratto Mormorolo, li 27/04/2016

Il Segretario Comunale
F.to : Daniele Bellomo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Daniele Bellomo